

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

| N° | DATA | OGGETTO |
|----|------------|---|
| 8 | 29-03-2023 | Determinazione Tariffe e scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti TA.RI. per l'anno 2023. |

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 15:00, convocato a termine dell'articolo 39 comma 3, D.Lvo 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Popoli in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Il Sig. Angelo Violante assume la presidenza dell'adunanza con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Gian Luigi Zanatta.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|-----|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. | MORIONDO SANTORO | Presente | |
| 2. | MARIA SIMONA BUCCIARELLI | Presente | |
| 3. | Fabio Cerasoli | Presente | |
| 4. | LINDA DE ANGELIS | Presente | |
| 5. | LOREDANA O. DI STEFANO | Presente | |
| 6. | CONCEZIO GALLI | Presente | |
| 7. | MARIO GIUSEPPE LATTANZIO | Presente | |
| 8. | MARIA MINIERI | Presente | |
| 9. | Angelo Violante | Presente | |
| 10. | ALFREDO LA CAPRUCCIA | Presente | |
| 11. | ANTONIO CASTRICONE | Presente | |
| 12. | GIULIA LA CAPRUCCIA | Assente | |
| 13. | ANDREA MARINO | Assente | |
| | TOTALE | Presenti 11 | Assenti 2 |

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE Angelo Violante dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

| | |
|--|---|
| Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Paolo Villa | Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Daniela Manna |
|--|---|

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 660, in base al quale *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

Visto il Piano economico finanziario determinato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 14.04.2022, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 di euro **931.303 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)**, così ripartito:

| | |
|---|---------|
| <i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE</i> | 601.181 |
| <i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO</i> | 330.122 |

- rilevato che, dall'analisi condotta, in atti, **NON** è stata riscontrata alcuna situazione di possibile squilibrio economico finanziario dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tale da determinare una revisione straordinaria *infra-periodo* del Piano Economico Finanziario MTR-2 2022-2025 redatto, validato e determinato nell'anno 2022, confermando pertanto gli importi, per l'anno 2023, in esso determinati e sopra riportati;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

| TARIFFE TARI 2023 | | Utenze domestiche | Utenze non domestiche |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Percentuale ripartizione | | | |
| Totale costi variabili | 596.930,77 | 417.851,54 | 179.079,23 |
| Totale costi fissi | 325.872,45 | 228.110,71 | 97.761,73 |
| Totale costo del servizio | 922.803,21 | 645.962,25 | 276.840,96 |

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2023, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- *Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Vista la Delibera di Giunta n. 19 del 01.03.2023 di "*Determinazione Tariffe e scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2023*";

Visto il nuovo Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2023, adeguato alle disposizioni contenute nell'allegato A) della delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022 TQRIF;

Richiamata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile del servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (CASTICONE Antonio e LA CAPRUCCIA Alfredo) resi per
alzata di mano, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023 di cui all'Allegato A) relativa alle utenze domestiche e all'Allegato B) relativa alle utenze non domestiche;
- 3) di quantificare in euro 922.803 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021. La scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF 2022-2025 MTR-2 per l'Anno 2023 da articolare agli utenti è la seguente:

| Tariffa variabile | Tariffa fissa | Tariffa Complessiva |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 596.930,77 | 325.872,45 | 922.803,21 |

- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) di stabilire, ai sensi dell'articolo 31 del nuovo Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE: riduzione per una sola unità immobiliare e relativa pertinenza, prevista dall'art.9 bis del D.L. n.47 del 28.03.2014, pari a due terzi del tributo dovuto a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato ed essere pensionati nel rispettivo paese di residenza venga presentata al Comune apposita dichiarazione.
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;Il cui costo di euro 31.400,00 è a carico delle tariffe TARI 2023;
- 6) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 sia effettuato in n. 5 rate, aventi le seguenti scadenze:
 - 1^ rata entro il 31 luglio 2023;
 - 2^ rata entro il 30 settembre 2023;
 - 3^ rata entro il 30 novembre 2023;
 - 4^ rata entro il 31 gennaio 2024;
 - 5^ rata entro il 31 marzo 2024.

Il pagamento in unica soluzione può essere effettuato entro la scadenza della prima rata.

- 7) di trasmettere, successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare, su richiesta del Presidente e con votazione che dà le stesse risultanze di quella principale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Angelo Violante

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Gian Luigi Zanatta

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Popoli, li **04-04-2023**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Luigi Zanatta

N. Reg. **411**

Addì **04-04-2023**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Enzo Di Giacomandrea

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **04-04-2023** al **19-04-2023**;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000)

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE